CAMERA DEI DEPUTATI N. 1750

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENEDETTI VALENTINI

Modifica dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, in materia di riconoscimento del titolo di perito agrario

Presentata il 2 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già da vari anni sono insorti problemi per l'applicazione e l'interpretazione della legge 21 febbraio 1991, n. 54 « Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434 » concernente l'ordinamento della professione di perito agrario, con particolare riferimento a quanto dettato dall'articolo 1.

Infatti, l'aver stabilito che « il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico statale agrario o parificato e l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale ai sensi dell'articolo 4 », ha fatto sorgere forti perplessità presso l'Ordine nazionale dei periti agrari circa la possibilità di riconoscere efficacia ai titoli di studio conseguiti non specificatamente in un istituto tecnico agrario, ma in un istituto tecnico sperimentale che preveda, tra gli altri, l'indirizzo agrario.

Senza un chiarimento e comunque una integrazione normativa, che interpreti esattamente quanto disposto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra studenti che pur avendo frequentato istituti con diversa denominazione formativa, hanno però operato nello stesso *curriculum* scolastico con esiti formativi del tutto equipollenti. La mancata equiparazione dei titoli acquisiti nei quinquenni sperimentali, riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, determinerebbe d'altra parte una situazione non accettabile dal punto di vista giuridico, oltre a rappresentare una pesante limitazione alla rilevanza culturale e scientifica delle istituzioni educative della scuola secondaria superiore che operano

ormai da molti anni per la innovazione scolastica.

Queste le ragioni per le quali, come nella precedente legislatura, emerge l'urgente opportunità di questa integrazione esplicativa dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, che ponga – superando ogni dubbio – in posizione di parità i diplomi acquisiti in un istituto tecnico agrario e quelli conseguiti in istituti tecnici sperimentali con indirizzo agrario. Parità che viene giustamente reclamata da un cospicuo numero di studenti e dalle relative famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Titolo di perito agrario). — 1.* Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato ovvero in istituti sperimentali di istruzione tecnica nei quali siano attivati indirizzi agrari con decreto ministeriale, nonché l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti all'albo professionale ai sensi dell'articolo 4 ».

DDL13-1750
Lire 500